n. 30-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente

dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel.

dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento R.G. N. 30-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata

promossa in proprio da :

SPOSATO LUIGI FRANCESCO (SPSLFR75H12H976T), nato a San Mango d'Aquino, il 12.06.1075, agli effetti del presente procedimento rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Folino del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Domodossola, via Trabucchi, 35, giusta procura in atti;

visto il ricorso depositato in data 2.8.2024 con il quale SPOSATO Luigi Francesco ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

esaminati gli atti e i documenti allegati

sentito il Giudice relatore in Camera di Consiglio,

ritenuta l'assenza di necessità di fissazione di udienza di comparizione nel caso di ricorso proposto dal debitore,

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a Pella (NO) e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura,

rilevato che deve darsi continuità all'indirizzo già emerso nella vigenza della l. 3/2012 circa l'ammissibilità della (allora) liquidazione del patrimonio anche ove il debitore non fosse titolare di beni mobili o immobili e mettesse a disposizione del ceto creditorio unicamente dei futuri redditi derivanti dalla propria attività lavorativa o professionale, al netto di quanto necessario al mantenimento personale, per l'intera durata della procedura, anche alla luce del nuovo CCII, facendo leva, da un lato, sul tenore letterale dell'art. 233 lett. d) laddove si prevede che la procedura si chiuda quando non possono essere pagate nemmeno in parte le spese di giustizia e le spese in prededuzione (e dunque ove nulla è stato liquidato e non c'è alcun attivo) posto che la possibilità di chiusura senza distribuzione, e dunque senza attivo, presuppone l'apertura della procedura; d'altro canto l'art. 2 lett. c) considera assoggettato al sovraidebitamento "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedura liquidatorie*" senza preclusioni soggettive (cfr. Tribunale di Verona 20.9.2022; Tribunale di Genova 22.8.2022). Nella specie, d'altronde, le prospettive della liquidazione secondo la proposta formulata non sono tali da escludere ogni utilità per i creditori, non risultando i proventi dell'attività lavorativa del ricorrente interamente assorbiti dalle spese della procedura;

ritenuto altresì che, con riferimento all'attuale cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in favore sia della pignorante Banca IFIS che della creditrice Futura Compass spa, essa è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, trattandosi, per entrambi i casi, di cessione di un credito futuro, per il quale il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, che, pertanto, come nel caso di sopravvenuto fallimento del cedente di credito futuro, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione della procedura fallimentare, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (in questo senso, anche *Tribunale di Verona, Sez. II, in data 20 settembre 2022*),

rilevato inoltre che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **SPOSATO LUIGI FRANCESCO** (SPSLFR75H12H976T), nato a San Mango d'Aquino, il 12.06.1075 e residente in Pella (NO), Via Delle Cave 23 sub A,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco

NOMINA

Liquidatore l'OCC, dott. Cesare Buzzi (BZZCSR70D22A429M) con studio in Arona (No),

Via Gramsci n. 28,

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ORDINA

al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

RIMETTE

al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

AVVERTE

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581841804

che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura,

DICHIARA

inopponibile alla liquidazione controllata la cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Ifis e di Futura Compass spa

DISPONE

altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 17.09.2024.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

dott. Claudio Michelucci

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804